



Novara Corso Della Vittoria 7 28100	Borgomanero Via Caneto 56 28021	Corbetta Via S. Vittore 11 20011	Milano Via Eustachi 20 20129
t 0321 338 100 f 0321 623 287	t 0322 836 513	t 02 9779 675	t 02 29513 210



Ordine Consulenti
del Lavoro n.197 - Novara

codice fiscale
MZZLZN50T23C638P

partita iva
00928690031

sito internet
studiomiazzo.it

posta elettronica
lorenzo.miazzo@studiomiazzo.it

studiomiazzo
consulenza del lavoro

Spett. le Associazione
PROFESSIONE IN FAMIGLIA

Oggetto: PRESTAZIONI OCCASIONALI

In via preventiva, si deve precisare che la prestazione occasionale è una tipologia lavorativa molto diffusa, che espone l'utilizzatore e/o l'intermediario al rischio concreto, in caso di ispezione o per il sorgere di controversie da parte del collaboratore, di incorrere in pesanti sanzioni e di dover riquilibrare la prestazione resa da rapporto di lavoro autonomo a lavoro subordinato.

Infatti, la prestazione occasionale viene utilizzata con frequenza, poiché si tratta di una modalità che risulta essere snella, dal costo contenuto e che non richiede l'apertura della partita IVA -con tutte le conseguenze sul piano burocratico e fiscale che tale scelta comporta-.

L' art. 2222 cc, che ha previsto il contratto di collaborazione occasionale, è stato disciplinato dalla normativa che ha introdotto un tetto al compenso complessivo nell'anno solare, pari ad euro 5.000,00.

Inoltre, la prestazione dovrà avere carattere episodico e il collaboratore non sarà inserito all'interno dell'organizzazione aziendale o di impresa. Altri requisiti sono: l'assenza di vincoli in merito agli orari, la libertà per il collaboratore di scegliere modi e tempi di esecuzione del lavoro, l'assenza di iscrizione ad un albo professionale, il carattere sporadico e non periodico della prestazione, che deve essere unica nel suo genere, ecc.

Qualora il collaboratore superi almeno uno dei due limiti fissati dalla legge perché la prestazione possa dirsi occasionale, ossia il superamento dei trenta giorni con almeno un committente o del compenso massimo complessivo con più committenti di euro 5.000,00 netti all'anno, la collaborazione non è più legalmente definibile come occasionale, ma diventa collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso di una collaborazione coordinata e continuativa, sarà necessaria la comunicazione al Centro per l'Impiego, l'apertura della posizione previdenziale all'Inps nella specifica sezione separata (i due terzi dei contributi sono a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore) e l'emissione del libro unico del lavoro nel mese in cui viene effettuato il pagamento della prestazione.

Per quanto riguarda la collaborazione occasionale, all'importo dal committente si applica unicamente una ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20%, al momento del



pagamento della prestazione; la ritenuta dovrà essere versata al fisco con la formalizzazione di quanto corrisposto, tramite una ricevuta il cui formato è libero, firmata dal collaboratore.

Il collaboratore avrà anche l'onere di comunicare al committente il superamento del tetto massimo dei compensi erogabili esentati dagli oneri previdenziali.

La prestazione occasionale è uno strumento importante, ma proprio per questo deve essere usata con estrema cautela.

Infatti, come detto in premessa, in ipotesi di ispezione da parte degli organismi di vigilanza (Inps, Ispettorato del lavoro, Inail, Guardia di Finanza, ecc.) si presta ad essere trattata come lavoro "in nero" con applicazione della specifica disciplina sanzionatoria (maxi-sanzione per ciascun lavoratore da euro 1.500 a euro 36.000 in ragione delle giornate di impiego, con l'applicazione della misura massima prevista per più di 60 giorni) oltre alla diffida ad effettuare gli adempimenti riguardanti il rapporto di lavoro (comunicazione al Centro per l'impiego, predisposizione del LUL, versamento di contributi e sanzioni).

Le conseguenze sanzionatorie che sono state precedentemente esposte scaturiscono dall'assenza della pubblicità del contratto: la pubblica Amministrazione non risulterebbe così a conoscenza della prestazione resa.

L'unico documento che rende di pubblica conoscenza la prestazione resa dal collaboratore è il mod. 770 che viene presentato nell'anno successive.

In conclusione, si suggerisce di gestire le prestazioni rese con la modalità di collaborazione occasionale in prestazioni rese con la modalità: collaborazione coordinata e continuativa, che non espone alle sanzioni previste per il lavoro "in nero" e che è sorretta dal CCNL Professione in Famiglia.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore precisazione.

Consulente del Lavoro

Lorenzo Miazzo